

D.A. n. 201/GAB del 17 LUG, 2025

Regione Siciliana



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

L'ASSESSORE

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;
- VISTA** la vigente legislazione urbanistica;
- VISTA** la L.R. 13 agosto 2020 n. 19 e ss.mm.ii. con la quale è stata abrogata la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni;
- VISTI** in particolare gli artt. 48 e 53 della L.R. 13/8/2020 n. 19;
- VISTO** l'art. 12 della L.R. 18 novembre 2024, n. 27;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs.n.4/08;
- VISTO** l'elenco in "modalità aperta" dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a commissario ad acta, art.48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, prot. 6008 del 10/04/2025;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 420/Area1/S.G. del 5 agosto 2024, con il quale l'Avv. Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** l'istanza del 27/01/2025, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo DRU il 28/01/2025 prot. n. 1418, con la quale l'Avv. Antonino Galasso in nome e per conto della Ditta ALESSI RENATO, ha chiesto a questo Assessorato l'intervento sostitutivo ai fini della riqualificazione urbanistica dei terreni siti in GIARRE in catasto al fg. 63, part.IIIa 52, lamentano la perdurante inerzia dell'amministrazione comunale di Giarre;
- VISTA** la precorsa corrispondenza ed in particolare la nota dirigenziale, trasmessa via PEC, prot. n. 9426 del 13/06/2025 con la quale questo Dipartimento ha diffidato il Comune di **Giarre** ad attivare le procedure di variante urbanistica *"significando che ove entro il termine di 45 giorni, previsto dall'art. 48 della L.R. n. 19/2020, non pervenisse alcuna comunicazione al riguardo o, nel caso in cui pervenissero notizie vaghe ed incongruenti, questo Dipartimento provvederà, senza ulteriore diffida, alla nomina di un Commissario ad acta, con spese a carico del bilancio comunale..."*;
- VISTA** la nota di riscontro del Comune di Giarre alla Diffida (prot. DRU n. 9426 del 13/06/2025), prot. n. 24401 del 19/06/2025, assunta al protocollo DRU il 19/06/2025 prot. n. 9744 con la quale il comune di Giarre comunicava che: *"... si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa in relazione alla durata dell'efficacia dei suddetti piani esecutivi che, per ultimo con l'art 51 della L. 457/1978, è stata fissata in diciotto anni. Pertanto il vincolo preordinato all'esproprio imposto sulla particella 52 in questione andrebbe a scadere il 18/2/2027, e solo dopo questa data potrà essere prevista una sua riclassificazione urbanistica"*;
- CONSIDERATO** che le notizie fornite dal Comune, a seguito della formale diffida prot. n. 9426/2025, con foglio prot. n. 24401 del 19/06/2025, risultano essere incongruenti e infondate, atteso che i vincoli relativi alle aree PEEP in Sicilia hanno durata quindicennale ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.r. n. 86/1981 e non diciottenne, come invece erroneamente sostenuto dal comune di Giarre.
- Ne consegue che, essendo il vincolo PEEP originariamente imposto in data 18/02/2009, in assenza di proroghe o rinnovi, lo stesso risulta decaduto in data 18/02/2024 con conseguente venir meno dei relativi obblighi e limitazioni;
- CONSIDERATO** che per costante giurisprudenza, trattandosi di un'area destinata a "zona bianca" per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi dello strumento urbanistico generale, comporta l'obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell'area interessata con una nuova pianificazione che tra l'altro deve essere effettuata in tempi certi non potendosi rinviare alla pianificazione generale (T.A.R. Salerno Campania sez. II, 16 giugno 2008, n. 1944; T.A.R. Napoli, Campania, sez. I, 10 novembre 2005, n. 18849);
- CONSIDERATO** che questo Assessorato per giurisprudenza ormai costante (vedasi al riguardo TAR Catania n.984 del 11/06/2007), è chiamato ad intervenire in via sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti,

sussistendo tale obbligo anche nel caso di singole aree riferite alla c.d. "zone bianche", indipendentemente dalle nomine disposte dagli organi giurisdizionali;

RITENUTO pertanto che occorre provvedere in via sostitutiva a mezzo di Commissario ad Acta;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 della L.R. n. 19 del 13/8/2020, modificato ed integrato dall'art. 12 della L.R. 27/2024, ARCH LIGGIO è nominato commissario ad acta presso il Comune di **Giarre**, con il compito di provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari all'assegnazione della destinazione urbanistica dei terreni siti in GIARRE in catasto al fg. 63, part.IIa 52, di proprietà della Ditta ALESSI RENATO;

ART. 2

L'intervento sostitutivo, a norma del medesimo art. 48 della Legge Regionale 13/8/2020 n. 19 **non può eccedere mesi sei**, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere;

ART. 3

il Commissario ad acta incaricato, all'atto della notifica del conferimento dell'incarico, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- di accettare l'incarico da avviarsi entro 45 gg. dalla notifica dello stesso;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto e delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

L'avvio dell'adempimento dovrà essere dallo stesso funzionario tempestivamente comunicato per iscritto al competente Servizio 4/DRU;

ART. 4

l'intervento s'intende esteso nei confronti del Consiglio Comunale nel caso in cui questo non si determini entro i termini previsti dal procedimento di variante ex L.R. 19/2020 o in caso di dichiarata incompatibilità della maggioranza dei consiglieri comunali ex art. 176 dell'O.R.E.L. e ss.mm.ii.;

ART. 5

la spesa riguardante il predetto intervento sostitutivo, è posta a carico del bilancio Comunale di **Giarre**;

ART. 6

il Commissario ad acta, per le finalità di cui al superiore art. 1, è autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto, attesa l'inconciliabilità degli orari dei mezzi pubblici con le esigenze di svolgimento della missione;

ART. 7

il presente provvedimento sarà notificato immediatamente al Comune interessato tramite PEC e al Commissario incaricato tramite e-mail istituzionale a cura del Servizio proponente;

ART. 8

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data della pubblicazione avvenuta sul sito web della Amministrazione comunale del Comune di Giarre;

Palermo, li

17 LUG, 2025

L'ASSESSORE
(Avv. GIUSEPPA SAVARINO)

